

Proroga del termine
per la nomina dell’Organo di Controllo nelle S.r.l. e nelle Società
Cooperative
(Decreto Milleproroghe n. 162/2019 e L. n. 8/2020)

I nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle S.r.l. e nelle cooperative.

Entro lo scorso 16 dicembre, le s.r.l. e le società cooperative, nel caso di superamento dei parametri di cui all’art. 2477 del Codice Civile, avrebbero dovuto dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale.

Si ricorda infatti che il Decreto Legislativo n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) - pubblicato nella G.U. n.38 del 14 febbraio 2019 - entrato in vigore dal 16 marzo 2019, ha modificato l’articolo 2477 del Codice Civile e ha esteso l’obbligo di nomina dell’organo di controllo – del collegio sindacale o del revisore legale dei conti – sia per le società a responsabilità limitata sia, per il tramite del richiamo dell’articolo 2543 c.c., alle società cooperative.

L’articolo 379 del citato Decreto Legislativo 14/2019 ha riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del Codice Civile, prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società:

- (i) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- (ii) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- (iii) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Corso Roma, 92 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it

www.vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 14/2020

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo dell'organo di controllo o del revisore viene invece meno allorquando, per tre esercizi non è superato alcuno dei tre nuovi limiti.

La proroga introdotta dal "Decreto Milleproroghe".

Il cd. Decreto Milleproroghe n. 162/2019, nel testo risultante dopo le modifiche apportate all'esito della sua conversione in Legge (Legge 8/2020), ha posticipato il termine, originariamente individuato al 16 dicembre 2019, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019. La data fissata per adempiere alle prescrizioni di legge diviene quindi mobile poiché legata a un evento: l'approvazione del bilancio.

In questo modo il legislatore assicura maggiore organicità tra il momento di nomina dell'organo di controllo/revisore e la durata dell'incarico che, ai sensi di legge, è prevista in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Sono rimaste invece invariate le sanzioni previste per gli amministratori in assenza di ottemperanza all'obbligo di convocazione dell'assemblea per la nomina dell'organo di controllo/revisore, e cioè:

- sanzione amministrativa da 1.032,00 euro a 6.197,00 euro;
- denuncia al Tribunale per irregolarità nella gestione/amministrazione;
- revoca degli amministratori.

A fronte della modifica legislativa intervenuta, i soggetti giuridici coinvolti che non avessero ancora provveduto a nominare l'organo di controllo - sindaco o revisore - sono quindi chiamati ad attivarsi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Villa Roveda Associati